REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico al Portogallo per il 2012, al regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo al termine per la notifica di tale revisione e alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e al regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle informazioni contenute nella domanda di aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ([1]), in particolare l'articolo 142, lettere c), l) e r),

considerando quanto segue:

(1) Il Portogallo ha informato la Commissione in merito all'aggravarsi della situazione degli agricoltori del settore lattiero-caseario portoghese nel 2012. Questo aggravamento è la conseguenza, da un lato, del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto agli effetti combinati delle condizioni climatiche avverse che hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale e del calo dei prezzi risultante dalla riduzione della domanda interna nel quadro della crisi economica che colpisce il Portogallo. L'aumento dei prezzi dei mangimi, che costituiscono una parte significativa dei costi di produzione, ha avuto ripercussioni immediate sul settore lattiero-caseario portoghese, in particolare riducendo i margini e creando difficoltà finanziarie per le aziende alla fine del 2012. Ciò a sua volta ha condotto a una situazione di emergenza per il settore lattiero-caseario, causando gravi problemi pratici e specifici per gli allevatori di vacche da latte che non avrebbero potuto essere previsti nel momento in cui le decisioni relative al sostegno stabilito per il 2012 in applicazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio potevano essere riviste a norma dell'articolo 68, paragrafo 8, dello stesso regolamento.

(2) Il Portogallo desidera aumentare il livello di sostegno previsto nell'ambito della misura di sostegno specifico a favore del settore lattiero-caseario attualmente applicata a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di aiutare gli agricoltori interessati a far fronte a questa situazione a breve termine. Il Portogallo ha dunque chiesto di essere autorizzato a rivedere la sua decisione relativa all'attuazione del sostegno specifico per il 2012 al fine di introdurre un aiuto a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 in sostituzione del sostegno attualmente applicato a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del suddetto regolamento. Il Portogallo intende utilizzare gli importi resi in tal modo disponibili per accrescere il livello di sostegno concesso agli allevatori di vacche da latte nel quadro della misura applicata a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3) Di conseguenza, tenuto conto del fatto che una revisione della decisione relativa all'attuazione del sostegno specifico per il 2012 non è più possibile a norma dell'articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno derogare a tale disposizione per consentire al Portogallo di modificare il regime applicato per l'anno in questione.

(4) Per gli stessi motivi, è opportuno derogare al termine previsto all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ([2]), per la notifica di tale revisione alla Commissione.

(5) A norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1120/2009, l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ([3]) si applica *mutatis mutandis* al sostegno a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009. L'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, in combinato disposto con l'allegato IV dello stesso regolamento, stabilisce i criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.

([1]) GU L 30 del 19.1.2009, pag. 16.

([2]) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

([3]) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.